

# PROVA N. 1 - ATTO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

La Società Cooperativa Agricola Alfa partecipa nel 2022 ad una procedura d'asta pubblica per la concessione di malghe. La legge speciale, regolatrice della procedura, prevede che possano partecipare alla gara le società cooperative agricole in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), ai sensi del D. Lgs. n. 99/2004 e di deliberazioni di Giunta regionale, che viene riconosciuta e rilasciata dagli enti competenti a seguito di apposito procedimento avviato su domanda dell'interessato, e accertata la compresenza di due requisiti: almeno uno dei soci amministratori della Cooperativa sia IAP, e la Cooperativa eserciti in via esclusiva l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c.. Lo stesso bando/legge speciale, quanto alla documentazione amministrativa da presentare con la domanda, precisa che la stessa deve comprendere, tra l'altro, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso del requisito, sottoscritta da parte del titolare/legale rappresentante, e, pena l'esclusione dalla gara, per le cooperative agricole, l'atto costitutivo.

La Cooperativa Alfa presenta domanda di partecipazione. Alla propria offerta la Cooperativa Alfa allega, tra l'altro, l'atto costitutivo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nella quale il legale rappresentante della stessa dichiara che *"la cooperativa è composta dalla maggior parte di soci coltivatori Diretti o IAP che danno la qualifica alla cooperativa stessa"*, quindi allega alla stessa dichiarazione i certificati INPS di iscrizione alla previdenza agricola di due soci amministratori, dai quali risulta solo la qualifica di coltivatore diretto.

La Commissione aggiudicatrice procede ad esaminare la documentazione amministrativa a corredo delle proposte pervenute ed a verificare il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal bando, con particolare riferimento al possesso della qualifica di IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) da parte dei soggetti partecipanti.

Con riferimento alla Cooperativa Alfa, rileva che, dalla stessa documentazione allegata alla dichiarazione di atto notorio, presentata unitamente alla domanda di partecipazione al bando, risulta che i due soci amministratori non possiedono la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), bensì quella di Coltivatore diretto, e che, inoltre, dalle ulteriori verifiche sulle banche dati, il requisito di cui trattasi, richiesto dalla legge speciale ai fini della partecipazione alla procedura, non risulta in capo alla persona giuridica che, peraltro, dall'atto costitutivo, risulta esercitare anche altre attività non esclusivamente agricole.

Alla luce delle risultanze delle verifiche effettuate, la Commissione si pronuncia per l'esclusione dalla gara della Cooperativa.

Quindi procede con le operazioni di gara aggiudicando, in via provvisoria, la concessione della malga ad altro concorrente.

Prove non estratte

Avverso il provvedimento di esclusione e di aggiudicazione provvisoria e le disposizioni del bando relative al possesso dei requisiti e della documentazione a corredo della domanda propone ricorso, con istanza di sospensione, la Cooperativa Alfa che, affermando di essere in possesso del requisito, lamenta, tra l'altro, la carenza di istruttoria e la violazione del principio del soccorso istruttorio in quanto, a suo dire, non prescrivendo il bando alcunché con riferimento ai documenti da allegare per attestare il possesso del requisito richiesto, l'Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio e chiedere un'integrazione documentale dalla quale avrebbe potuto appurare il possesso del requisito.

Il candidato, assunte le vesti del legale dell'Amministrazione, rediga l'atto giudiziale più adeguato a tutelare ogni ragione della propria assistita.